



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

Visto il Decreto Legge 11 novembre 2022, n. 173, ed in particolare l'art. 2, comma 1;

Visto il Regolamento (UE) 14 dicembre 2020 n. 2094 del Consiglio che istituisce uno strumento dell'Unione Europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021 n. 241 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Regolamento delegato (UE) 28 settembre 2021 n. 2106 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021 n. 241 del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il Regolamento (UE) 28 aprile 2021 n. 695 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Horizon Europe e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;

Visti, in particolare, l'articolo 6, comma 8, del Regolamento (UE) 28 aprile 2021 n. 695 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce che *“Le attività del programma sono realizzate in primo luogo attraverso inviti a presentare proposte aperti e competitivi, anche nel quadro di missioni e di partenariati europei”*, e l'articolo 10 dello stesso Regolamento, che individua le forme di partecipazione dell'Unione europea ai partenariati europei e le caratteristiche che questi devono avere;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto, in particolare, l'Investimento 2.2 *“Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Horizon Europe”*, previsto nell'ambito della Missione 4 *“Istruzione e ricerca”*, Componente 2 *“Dalla ricerca all'impresa”* del predetto Piano che vede il coinvolgimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio di parità di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, il superamento del divario territoriale, nonché il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging) e gli Allegati VI e VII al Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241 che stabiliscono rispettivamente i coefficienti per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, agli obiettivi ambientali ed il coefficiente per il calcolo del sostegno alla transizione digitale;

Visto il Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che, all'articolo 181, comma 1, stabilisce che *“L'Unione e gli Stati membri coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche nazionali e della politica dell'Unione”*, all'articolo 185 stabilisce che *“Nell'attuazione del programma quadro pluriennale l'Unione può prevedere, d'intesa con gli Stati membri interessati, la partecipazione a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture instaurate per l'esecuzione di detti programmi”* nonché, per le partnership istituzionalizzate, all'articolo 187 prevede che *“L'Unione può creare imprese comuni o qualsiasi altra struttura necessaria alla*

migliore esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione dell'Unione”:

Visto il Regolamento (UE) 18 giugno 2020 n. 852 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli Atti delegati della Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), contribuendo quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli impatti e dei rischi ambientali definiti nell’articolo 17 del medesimo Regolamento UE;

Visto il Regolamento delegato (UE) 4 giugno 2021 n. 2139 della Commissione che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

Vista la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante “*Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”, che all’Allegato II indica gli elementi di prova per la valutazione di fondo DNSH;

Visto il Regolamento (UE) 18 luglio 2018 n. 1046 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 che reca “*Criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020*”;

Visto il Regolamento (UE) 27 aprile 2016 n. 679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati);

Visto il Regolamento (UE) 24 marzo 2021, n. 523 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che modifica il Regolamento (UE) 2015/1017 e che all’Allegato V punto B elenca le attività che sono escluse dal Fondo InvestEU;

Vista la Comunicazione della Commissione 2021/C 280/01, recante “*Orientamenti tecnici sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU*”;

Visto il Regolamento delegato (UE) 3 marzo 2014 n. 480 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 138 del 13 maggio 2014 e, in particolare, l’articolo 20 che prevede che i costi indiretti possano essere calcolati mediante l’applicazione di un tasso forfettario stabilito conformemente all’articolo 29, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1290/2013;

Visto il Regolamento delegato (UE) 17 giugno 2014 n. 651 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 che dichiara alcune categorie di aiuti

compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea e, in particolare, l'articolo 7 che prevede che gli importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate in materia di costi previste dal Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione, e gli articoli 25 e 25 quater che stabiliscono le condizioni per ritenere compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, nonché l'articolo 25 bis in cui si definiscono le condizioni di ammissibilità dei progetti che abbiano ricevuto il Marchio di Eccellenza in seguito a una valutazione positiva da parte di Orizzonte Europa;

Visto il Regolamento (UE) 13 luglio 2021, n. 1173 del Consiglio che istituisce l'Impresa Comune europea High Performance Computing JU e che abroga il Regolamento UE n. 2018/1488;

Visto il Regolamento (UE) 19 novembre 2021, n. 2085 del Consiglio che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Horizon Europe, che abroga i Regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE) n. 642/2014;

Visto il Regolamento (UE) del 19 novembre 2021, n. 2021/2085 del Consiglio che istituisce l'impresa comune KDT JU (Key Digital Technologies Joint Undertaking- Impresa comune);

Visto l'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce una struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano;

Visto l'articolo 1, comma 1042, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

Visto l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

Visto l'articolo 1, il comma 1044 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

Visto il Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, recante *“Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* e successive modificazioni e integrazioni;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 6-bis, del predetto Decreto-Legge che stabilisce che *“le amministrazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili*

territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77;

Visto il Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito in Legge 6 agosto 2021 n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;

Visto il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 (Tabella B) che individua il Ministero delle imprese e del made in Italy quale amministrazione titolare dell’Investimento 2.2 della Misura 4 *Istruzione e ricerca*, Componente 2 *Dalla ricerca all’impresa*, del PNRR, cui è associato il target europeo dell’aggiudicazione di 205 progetti al T4 2025;

Visto che il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 6 agosto 2021 (Tabella A), assegna al Ministero delle imprese e del made in Italy euro 200.000.000,00 per l’attuazione dell’Investimento 2.2;

Visto il punto 7 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii. che prevede che “*Le singole Amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalità del sistema informatico di cui all’articolo 1, comma 1043, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione Europea*”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 settembre 2021 in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l’analisi e la valutazione degli interventi;

Vista la Legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante “*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*” e, in particolare, l’articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale “*Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell’atto stesso*”;

Visto l’articolo 25, comma 2, del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, che, al fine di assicurare l’effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, prevede l’apposizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;

Visto in particolare l'art 3, comma 1, lettera g-bis del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio di unicità dell'invio, secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta ad un solo sistema informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema informativo ricevente;

Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione Europea, ripartiti per interventi a titolarità di ciascuna Amministrazione, riportati nella Tabella B allegata al Decreto del Ministero delle Economie e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii.;

Vista la Circolare del 14 ottobre 2021 n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR”*;

Vista la Circolare del 29 ottobre 2021 n. 25 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti”*;

Vista la Circolare del 30 dicembre 2021 n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)”*;

Vista la Circolare del 31 dicembre 2021 n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento”*;

Vista la Circolare del 18 gennaio 2022 n. 4 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – articolo 1, comma 1, del Decreto-Legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative”*;

Vista la Circolare del 24 gennaio 2022 n. 6 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR”*;

Vista la Circolare del 10 febbraio 2022 n. 9 del Ministero dell'Economia e delle Finanze –RGS, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”*;

Vista la Circolare del 29 aprile 2022 n. 21 *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”*;

Vista la Circolare del 21 giugno 2022 n. 27 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS, recante *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR”*;

Vista la Circolare del 4 luglio 2022 n. 28 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS, recante *“Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di*

contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative”;

Vista la Circolare del 26 luglio 2022 n. 29 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS, recante *“Circolare delle procedure finanziarie PNRR”;*

Vista la Circolare dell'11 agosto 2022 n. 30 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS, recante *“Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR”;*

Vista la Circolare del 13 ottobre 2022 n. 33 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS, recante *“Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”;*

Vista la Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS, recante *“Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”;*

Considerato che le amministrazioni titolari degli interventi adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;

Ritenuto pertanto opportuno emanare il presente atto per stabilire le norme e i principi di riferimento degli avvisi integrativi nazionali di questo Ministero, che saranno adottati con i decreti direttoriali a firma congiunta di cui al successivo articolo 13, comma 5, nonché la distribuzione, tra le citate imprese comuni di cui ai Regolamenti (UE) 13 luglio 2021, n. 1173 del Consiglio e 19 novembre 2021, n. 2085 del Consiglio, delle risorse assegnate al Ministero delle Imprese e del Made in Italy pari ad € 200.000.000,00, di cui alla Tabella A, allegata al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii, Missione 4, Componente 2, Tipologia Investimento, Intervento 2.2 – Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Horizon Europe;

Dato atto che, per poter partecipare ai singoli bandi integrativi nazionali di cui al precedente paragrafo, dovranno necessariamente e preliminarmente essere presentate le proposte progettuali in adesione al bando transnazionale congiunto, c.d. “bando europeo”, della corrispondente partnership europea;

DECRETA

Art. 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) *“Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR”*: Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degli investimenti (ossia delle Misure) previsti nel PNRR;
 - b) *“Centro di ricerca”*: impresa con personalità giuridica autonoma che svolge attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale, non rientrante nella definizione di

Organismo di ricerca;

- c) “*Collaborazione effettiva*”: collaborazione tra almeno due soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 2359 del codice civile o che non siano partecipate, anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per cento, da medesimi altri soggetti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati;
- d) “*Componente*”: elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un’area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un’attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;
- e) “*Contratto di rete*”: contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- f) “*Innovative SMEs*” o “*PMI innovative*”: le imprese, di cui all’art 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n 3, convertito in legge 24 marzo 2015, n. 33, iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese previsto dall’art. 4, comma 2, del medesimo decreto-legge 24 gennaio 2015, n 3;
- g) “*Istituzioni UE*”: qualsiasi organismo, istituzione o impresa comune che opera a livello centralizzato per l’Unione Europea;
- h) “*Marchio di Eccellenza*”: marchio di qualità attribuito alle proposte progettuali presentate a valere sul programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte Europa”, che hanno superato tutte le soglie di valutazione stabilite nel programma, ma che non hanno avuto la possibilità di essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente e che, tuttavia, potrebbero beneficiare del sostegno a titolo di altre fonti di finanziamento dell’Unione Europea o nazionali;
- i) “*Milestone*”: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l’Unione Europea o a livello nazionale;
- l) “*Ministero*”: Ministero delle imprese e del made in Italy;
- m) “*Missione*”: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree “tematiche” strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);
- n) “*Misura del PNRR*”: specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l’attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;
- o) “*NextGenerationEU*”: strumento temporaneo per la ripresa da oltre 800 miliardi di euro, che ha lo scopo di contribuire a riparare i danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di coronavirus per creare un’Europa post COVID-19 più verde, digitale, resiliente e adeguata alle sfide presenti e future;

- p) “*Organismo di ricerca*”: entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell’innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un’ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un’influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
- q) “*Orizzonte Europa (Horizon Europe)*”: programma quadro di ricerca e innovazione di cui al Regolamento (UE) 2021/695;
- r) “*Partenariato europeo*”: iniziativa in cui l’Unione europea, le autorità nazionali e/o il settore privato si impegnano congiuntamente a sostenere lo sviluppo e l’attuazione di un programma di attività di ricerca e innovazione;
- s) “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)*”: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione Europea ai sensi dell’articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241;
- t) “*Principio DNSH*”: principio “non arrecare un danno significativo”, definito all’articolo 17 Regolamento UE 2020/852; tutti gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio ai sensi dell’articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241;
- u) “*Progetti Marchio di Eccellenza*”: progetti di ricerca e sviluppo delle imprese italiane presentati a valere sul programma quadro di ricerca e innovazione “Orizzonte Europa” che hanno ricevuto il marchio di qualità che ne attesta il superamento di tutte le soglie di valutazione, ma che non sono stati finanziati per mancanza di un’adeguata copertura finanziaria;
- v) “*Progetto o Intervento*”: insieme di attività e/o procedure selezionato e finanziato nell’ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;
- z) “*Regolamento GBER*”: Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
- aa) “*Rendicontazione dei milestone e target*”: attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all’avanzamento finanziario del progetto;
- bb) “*Rendicontazione delle spese*”: attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;

- cc) *“Ricerca industriale”*: ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;
- dd) *“SME (Small Medium Enterprises) – PMI (Piccole Medie Imprese)”*: le Piccole e Medie Imprese come definite dalla raccomandazione UE 2003/361/CE della Commissione Europea, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 124 del 20/05/2003 e nell’Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, nonché nel D.L. 3/2015, convertito in Legge 33/2015;
- ee) *“Soggetto attuatore”*: responsabile dell’avvio, dell’attuazione e della funzionalità dell’intervento/progetto a titolarità finanziato dal PNRR, che corrisponde alla Direzione Generale delle tecnologie delle telecomunicazioni e la sicurezza informatica ed alla Direzione Generale per gli incentivi alle imprese del Ministero delle imprese e del made in Italy;
- ff) *“Soggetto beneficiario”*: soggetto richiedente che ha presentato la domanda di partecipazione al bando transnazionale e che, a seguito di valutazione istruttoria positiva, sia stato ammesso all’erogazione delle agevolazioni;
- gg) *“Soggetto gestore”*: Rete Temporanea Imprese (RTI) alla quale è stato affidato, con Convenzione stipulata in data 30 dicembre 2021 tra il Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese e la Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale Spa, in qualità di capofila dell’RTI, il servizio di assistenza e supporto per l’espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all’erogazione e ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica attivati nell’ambito del fondo per la crescita sostenibile, di cui all’art.23, comma 2, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e al Decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, n.113 del 16 maggio 2013;
- hh) *“Start-up innovative”*: le imprese, di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221, iscritte nella sezione speciale del 9 Registro delle imprese disciplinato dall’articolo 25, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 179/2012;
- ii) *“Sviluppo sperimentale”*: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di

prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti;

- Il) “*Target*”: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione Europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato.

Art. 2

(Ambito operativo e risorse utilizzabili)

1. Al fine del raggiungimento dei target di cui alla Missione 4, Componente 2 - Investimento 2.2 – Partenariati per la ricerca e l'innovazione – Horizon Europe, il Ministero delle imprese e del made in Italy aderisce alle seguenti iniziative europee: KDT JU, Driving Urban Transition, EuroHPC JU, Innovative SMEs, Water4All, SBEP, CET Partnership.
2. Alla concessione delle agevolazioni di cui all'art. 13, sono destinate le risorse assegnate al Ministero delle imprese e del made in Italy pari ad € 200.000.000,00, di cui alla Tabella A, allegata al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., Missione 4, Componente 2, Tipologia Investimento, Intervento 2.2 – Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Horizon Europe.
3. Al fine di finanziare il maggior numero di progetti ammissibili, il Ministero si riserva la facoltà di integrare, in fase di attuazione, le risorse di cui al comma 2 con ulteriori risorse europee e nazionali assegnate al Ministero.
4. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero si riserva altresì le seguenti facoltà:
 - a) finanziare ulteriori progetti in esubero pervenuti al MUR e non finanziati per mancanza di coperture, previa verifica dei requisiti di eleggibilità, che prevedano la partecipazione delle imprese, oltre agli organismi di ricerca, e che rispettino i principi trasversali del PNRR;
 - b) finanziare i progetti delle imprese italiane già selezionati nelle call emanate ed inseriti nelle relative graduatorie europee, antecedentemente al presente decreto, fermi restando il previo controllo di ammissibilità in base ai criteri nazionali, ai principi della normativa PNRR e alle disposizioni dell'avviso integrativo nazionale.
5. Il Ministero destinerà almeno il 40% delle risorse ai beneficiari delle Regioni del Mezzogiorno. Sarà tutelato l'interesse all'assegnazione totale delle risorse messe a bando ove non pervenga

un numero di domande, dal Sud Italia, tale da esaurire le risorse finanziarie disponibili.

Art. 3 ***(Clean Energy Transition Partnership)***

1. Al fine di sostenere progetti per promuovere ed accelerare la transizione energetica verso l'energia pulita, riducendo così l'utilizzo delle energie inquinanti ricavate da fonti di carbone e permettendo all'Europa di diventare il primo continente ad impatto climatico zero, sono destinati al cofinanziamento dei progetti selezionati nel bando europeo € 16.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto.
2. Si rinvia ai bandi europei a partire dal 2023 per la determinazione delle ulteriori regole di eleggibilità internazionale e al decreto direttoriale congiunto per ulteriori specifiche sul bando.
3. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di prevalente sviluppo sperimentale collegate alle tematiche che saranno specificate nel bando europeo.
4. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall'articolo 25, dall'articolo 25 bis, dall'articolo 25 quater e dall'articolo 4 del Regolamento GBER ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:
 - a) ricerca industriale:
 - I) 50% per le imprese di grande dimensione;
 - II) 60% per le medie imprese;
 - III) 70% per le piccole imprese;
 - IV) 50% per le Università e gli Organismi di ricerca.
 - b) sviluppo sperimentale:
 - I) 25% per le imprese di grande dimensione;
 - II) 35% per le medie imprese;
 - III) 45% per le piccole imprese;
 - IV) 25% per le Università e gli Organismi di ricerca;

fermo restando l'importo massimo dell'agevolazione concessa di Euro 800.000,00 per progetto, indipendentemente dal numero di partecipanti italiani.

Art. 4 ***(Driving Urban Transition Partnership)***

1. Per finanziare progetti di ricerca ed innovazione che aiutino le città nella transizione verso un'economia più sostenibile ed una maggiore qualità della vita urbana nonché una migliore

vivibilità delle aree cittadine attraverso una diversa gestione degli spazi pubblici, sono destinati al cofinanziamento dei progetti selezionati nel bando europeo € 32.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto.

2. Si rinvia ai bandi europei a partire dal 2022 per la determinazione delle ulteriori regole di eleggibilità internazionale e al decreto direttoriale congiunto per ulteriori specifiche sul bando.
3. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di prevalente sviluppo sperimentale collegate alle tematiche che saranno specificate nel bando europeo.
4. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall'articolo 25, dall'articolo 25 bis, dall'articolo 25 quater e dall'articolo 4 del Regolamento GBER ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:

a) ricerca industriale:

- I) 50% per le imprese di grande dimensione;
- II) 60% per le medie imprese;
- III) 70% per le piccole imprese;
- IV) 50% per le Università e gli Organismi di ricerca.

b) sviluppo sperimentale:

- I) 25% per le imprese di grande dimensione;
- II) 35% per le medie imprese;
- III) 45% per le piccole imprese;
- IV) 25% per le Università e gli Organismi di ricerca;

fermo restando l'importo massimo dell'agevolazione concessa di Euro 800.000,00 per progetto, indipendentemente dal numero di partecipanti italiani.

Art. 5
(Euro High Performance Computing)

1. Per sostenere progetti che contribuiscano a creare nell'Unione un sistema sicuro e connesso di infrastrutture di dati, servizi, calcolo quantistico e supercalcolo nella prospettiva della elaborazione elettronica di elevata prestazione, sono destinati al cofinanziamento dei progetti selezionati nei bandi europei € 43.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto.
2. Si rinvia ai bandi europei, già emanati o di futura emanazione, per la determinazione delle ulteriori regole di eleggibilità internazionale e al decreto direttoriale congiunto per ulteriori specifiche sul bando.
3. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca

industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse agli obiettivi specifici e alle tematiche previsti nei bandi europei.

4. In riferimento al finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito dei bandi europei già emanati antecedentemente al predetto decreto, si rinvia all'art. 2, comma 4, lettera b) del presente decreto.
5. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite rispettivamente dall'articolo 25, articolo 25 bis, articolo 25 quater e articolo 4 del Regolamento GBER ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari al 50%, fino ad un massimo di € 2.000.000,00 per progetto, indipendentemente dal numero di partecipanti italiani.

Art. 6 **(Innovative SMEs)**

1. Al fine di finanziare progetti che contribuiscano a stimolare la crescita, la competitività, l'innovazione e l'internazionalizzazione delle PMI innovative italiane, sono destinati al cofinanziamento dei progetti selezionati nel bando europeo € 14.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto.
2. Si rinvia ai bandi europei a partire dal 2023 per la determinazione delle ulteriori regole di eleggibilità internazionale e al decreto direttoriale congiunto per ulteriori specifiche sul bando.
3. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse agli obiettivi specifici e alle tematiche previsti nei bandi europei e coinvolgere almeno una PMI italiana, che esponga almeno il 50% dei costi della partecipazione italiana.
4. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite rispettivamente dall'articolo 25, articolo 25 bis, articolo 25 quater e articolo 4 del Regolamento GBER ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari a 50% per i costi inerenti le attività di ricerca industriale e 25% per i costi inerenti le attività di sviluppo sperimentale, fino ad un massimo di € 500.000,00 per progetto, indipendentemente dal numero di partecipanti italiani.

Art. 7 **(KDT JU)**

1. Per sostenere attività legate alla produzione e all'innovazione nel settore dei componenti elettronici e dei semiconduttori nonché della loro integrazione in sistemi intelligenti così da rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione, sono destinati al cofinanziamento dei progetti selezionati nel bando europeo € 20.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto.
2. Si rinvia ai bandi europei a partire dal 2023 per la determinazione delle ulteriori regole di

eleggibilità internazionale e al decreto direttoriale congiunto per ulteriori specifiche sul bando.

3. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse agli obiettivi specifici e alle tematiche previsti nel bando.
4. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall'articolo 25, dall'articolo 25 bis, dall'articolo 25 quater e dall'articolo 4 del Regolamento GBER ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili come specificate nell'allegato nazionale al bando europeo.

Art. 8

(Sustainable Blue Economy Partnership)

1. Per sostenere progetti che contribuiscano al raggiungimento della neutralità climatica e di un'economia blu e sostenibile, con particolare riguardo alla tutela dei mari, degli oceani, della biodiversità e dello sfruttamento delle risorse ambientali marine, sono destinati al cofinanziamento dei progetti selezionati nel bando europeo € 16.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto.
2. Si rinvia ai bandi europei a partire dal 2023 per la determinazione delle ulteriori regole di eleggibilità internazionale e al decreto direttoriale congiunto per ulteriori specifiche sul bando.
3. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse agli obiettivi specifici e alle tematiche previsti nel bando.
4. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite, rispettivamente, dall'articolo 25, dall'articolo 25 bis, dall'articolo 25 quater e dall'articolo 4 del Regolamento GBER ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata come segue:
 - a) ricerca industriale:
 - I) 50% per le imprese di grande dimensione;
 - II) 60% per le medie imprese;
 - III) 70% per le piccole imprese;
 - IV) 50% per le Università e gli Organismi di ricerca.
 - b) sviluppo sperimentale:
 - I) 25% per le imprese di grande dimensione;
 - II) 35% per le medie imprese;
 - III) 45% per le piccole imprese;
 - IV) 25% per le Università e gli Organismi di ricerca;

fermo restando l'importo massimo dell'agevolazione concessa di € 800.000,00 per progetto, indipendentemente dal numero di partecipanti italiani.

Art. 9
(Water4All Partnership)

1. Per contribuire alla migliore gestione delle risorse idriche, all'adattamento e alla mitigazione dei cambiamenti climatici nonché alla gestione degli eventi climatici estremi, sono destinati al cofinanziamento dei progetti selezionati nel bando europeo € 3.000.000,00 a valere sulle risorse di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto.
2. Si rinvia ai bandi europei a partire dal 2023 per la determinazione delle ulteriori regole di eleggibilità internazionale e al decreto direttoriale congiunto per ulteriori specifiche sul bando.
3. I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse agli obiettivi specifici e alle tematiche previsti nel bando europeo.
4. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensità massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite rispettivamente dall'articolo 25, articolo 25 bis, articolo 25 quater e articolo 4 del Regolamento GBER ed in raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, nella forma del contributo diretto alla spesa, per una percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili pari a 50% per i costi inerenti le attività di ricerca industriale e 25% per i costi inerenti le attività di sviluppo sperimentale, fino ad un massimo di € 600.000,00 per progetto, indipendentemente dal numero di partecipanti italiani.

Art. 10
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto:
 - a) imprese che esercitano le attività di cui all'art. 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443;
 - b) imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
 - c) imprese che esercitano attività ausiliarie di cui al n. 5) dell'art. 2195 del codice civile in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
 - d) *Centri di ricerca*.
- 1 bis. Limitatamente alla partnership Innovative SMEs, possono beneficiare delle agevolazioni altresì i seguenti soggetti:
 - a) le PMI, le PMI Innovative e le Start-up Innovative come definite all'art. 1, comma 1;
 - b) gli Organismi di ricerca, come definiti all'art. 1, comma 1, purché sia presente almeno uno dei soggetti di cui al precedente punto a);
 - c) le grandi imprese, purché sia presente almeno uno dei soggetti di cui al precedente punto

a).

2. I soggetti di cui al comma 1 e comma 1 bis possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro o con *Organismi di ricerca*. In ogni caso, i progetti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del *contratto di rete* o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l'accordo di partenariato. Il *contratto di rete* o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:

- a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
- b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all'utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e sviluppo;
- c) l'individuazione, nell'ambito dei soggetti di cui al comma 1 e di cui alle lett. a) e c) del comma 1 bis, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti attraverso il conferimento, da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero;
- d) gli obblighi e gli impegni delle parti.

3. I soggetti di cui al comma 1, 1 bis e 2, alla data di presentazione della domanda, devono:

- a) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti nel Registro delle Imprese. I soggetti non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo Registro delle Imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, la disponibilità di almeno un'unità locale nel territorio nazionale;
- b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali;
- c) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati;
- d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- f) avere sede o stabile organizzazione sul territorio nazionale;
- g) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà, così come individuata nel Regolamento GBER.

4. Alla data di presentazione della domanda, gli *Organismi di ricerca* devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma giuridica, tutti i requisiti di cui al comma 3, ad eccezione di

quello di cui alla lettera c).

5. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di cui ai commi 1, 1 bis e 2 del presente articolo:

- a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della proposta progettuale, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della proposta progettuale;
- b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 11 **(Progetti ammissibili)**

1. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono:

- a) essere stati previamente sottoposti alla partnership e selezionati nel bando transnazionale congiunto dalla partnership;
- b) contribuire al conseguimento degli obiettivi climatici e alla transizione digitale. La procedura di selezione comprende l'impegno che il contributo climatico dell'investimento, secondo la metodologia di cui all'Allegato VI del Regolamento (UE) 2021/241 ed individuato con il codice 022, rappresenti almeno il 60% del costo totale dell'investimento, nonché l'impegno che il contributo digitale dell'investimento, secondo la metodologia di cui all'Allegato VII del medesimo Regolamento ed individuato con il codice 009 bis, rappresenti almeno il 40% del costo totale dell'investimento;
- c) garantire il rispetto del principio DNSH ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
- d) essere conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (Comunicazione della Commissione Europea 2021/C58/01) ed assenza, nella proposta progettuale ed in fase di realizzazione delle attività progettuali, di:
 - I) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle¹;
 - II) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono

¹ Ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).



inferiori ai pertinenti parametri di riferimento²;

III) attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori³ e agli impianti di trattamento meccanico biologico⁴;

IV) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente ed il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;

- e) riguardare attività conformi alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale;
- f) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 10, commi 1, 1 bis e 2, nell'ambito di una o più delle proprie unità locali ubicate nel territorio nazionale;
- g) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazioni e, comunque, pena la revoca, non oltre 3 mesi dalla data del decreto di concessione. Per data di avvio del progetto di ricerca e sviluppo si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. La predetta data di avvio deve essere espressamente indicata dal soggetto beneficiario, che è tenuto a trasmettere al Ministero, entro 30 giorni dalla stessa data di avvio, una specifica dichiarazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- h) garantire l'impegno a riferire in merito all'attuazione della misura a metà della durata del regime e alla fine dello stesso;
- i) avere una durata non superiore a 36 mesi;
- l) prevedere, qualora presentati congiuntamente da più soggetti, che ciascun proponente sostenga almeno il 10 per cento dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5 per cento in tutti gli altri casi;
- m) garantire l'assenza del relativo finanziamento a valere sul Dispositivo e/o su altri programmi dell'Unione o nazionali (c.d. assenza del doppio finanziamento).

2. Il Ministero esclude dai finanziamenti i seguenti codici Nace/Ateco:

- 05: estrazione di carbone (esclusa torba)
- 06: estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

² Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

³ L'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

⁴ L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

- 07: estrazione di minerali metalliferi, 08.9 estrazione di minerali e prodotti di cava n.c.a (e in generale tutta la sezione b – attività estrattiva)
- 24.46: trattamento dei combustibili nucleari
- 09: attività di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
- 19: fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
- 35.2: produzione di gas; distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte
- 38.21: trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi
- 38.22: trattamento e smaltimento di rifiuti pericolosi

3. Il Ministero non finanzia le attività escluse dal Fondo InvestEU, ai sensi dell'Allegato V punto B del Regolamento (UE) 24 marzo 2021 n. 523.

4. Gli obiettivi della procedura selettiva saranno coerenti con l'art. 4 del Regolamento (UE) 12 febbraio 2021 n. 241 e la Scheda di dettaglio della Missione-Componente del PNRR.

5. Con riferimento ai Progetti Marchio di Eccellenza delle imprese italiane, il Ministero si riserva la facoltà di verificarne l'effettiva sostenibilità.

Art. 12

(Spese e costi ammissibili)

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente decreto le spese e i costi relativi:
 - a) al personale dipendente del soggetto proponente o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di specifico assegno di ricerca, limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto del progetto. Sono esclusi i costi del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali;
 - b) agli strumenti ed alle attrezzature di nuova fabbricazione, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui il citato periodo di utilizzo sia inferiore all'intera vita utile del bene, sono ammissibili solo le quote di ammortamento fiscali ordinarie relative al periodo di svolgimento del progetto di ricerca e sviluppo. Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano contraddistinti da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del soggetto gestore;
 - c) ai servizi di consulenza e agli altri servizi utilizzati per l'attività del progetto di ricerca e sviluppo, inclusa l'acquisizione o l'ottenimento in licenza dei risultati di ricerca, dei brevetti e del know-how, tramite una transazione effettuata alle normali condizioni di mercato;
 - d) alle spese generali, ivi comprese le spese per comunicazione e disseminazione dei risultati,

calcolate su base forfettaria nella misura del 25 per cento dei costi diretti ammissibili del progetto, secondo quanto stabilito dall'articolo 20 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 e dall'articolo 29 del Regolamento (UE) n. 1290/2013, in linea con quanto previsto all'art. 54 lett. c) del Regolamento (UE) 1060/2021 che rimanda all'art. 53.3 lett. c) del medesimo Regolamento, come richiamato dall'art. 10 comma 4 del Decreto-Legge 121/2021, in riferimento alla definizione della percentuale del tasso forfettario;

e) ai materiali utilizzati per lo svolgimento del progetto.

2. Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 4, lettera b), del Regolamento (UE) 1303/2013, il soggetto attuatore deve dotarsi di un sistema di contabilità separata o di un'adeguata codificazione contabile e informatizzata, atta a tenere separate tutte le transazioni relative al progetto agevolato; inoltre, i costi sostenuti nell'ambito delle attività di sviluppo sperimentale devono essere rilevati separatamente da quelli sostenuti nell'ambito delle attività di ricerca industriale.

3. Non sono ammessi i titoli di spesa il cui importo sia inferiore a Euro 500,00 al netto di IVA.

4. Nella stima dei costi progettuali, l'importo dell'IVA è un costo non ammissibile. Il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario, ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfettario ai sensi del titolo XII della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario deve dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti. Inoltre, l'IVA dovrà essere puntualmente tracciata per ogni progetto nei relativi sistemi informativi.

Art. 13 **(Agevolazioni concedibili)**

1. Per le agevolazioni concedibili, si rinvia alla disciplina contenuta negli articoli di ciascuna singola partnership.
2. Per i Progetti Marchio di Eccellenza il contributo diretto alla spesa può essere aumentato, per ogni tipologia di soggetto beneficiario, fino a concorrenza della corrispondente quota complessiva data dalla sommatoria della quota UE e della quota nazionale, fermo restando che il finanziamento pubblico totale previsto per ciascun progetto di ricerca e sviluppo non supera comunque il tasso di finanziamento stabilito per tale progetto di ricerca e sviluppo nell'ambito delle norme del programma Orizzonte Europa.
3. L'ammontare delle agevolazioni è rideterminato al momento dell'erogazione a saldo e non può essere superiore a quanto previsto nel decreto di concessione.
4. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «*de minimis*».

5. I termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione sono definiti dal Ministero con successivo provvedimento direttoriale congiunto, per ogni partnership, della Direzione Generale per le Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica (DGTCSI) e della Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (DGIAI).
6. Con il provvedimento di cui al comma 5 sono altresì definite le condizioni, i criteri di valutazione, i punteggi massimi e le soglie minime per la valutazione delle domande di agevolazione, le modalità di concessione delle agevolazioni, gli indicatori di impatto dell'intervento e i valori obiettivo di cui all'articolo 25, comma 4, del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, le modalità di presentazione delle domande di erogazione, i criteri per la determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, gli oneri informativi a carico delle imprese, nonché gli eventuali ulteriori elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento agevolativo.

Art. 14 **(Disposizioni attuative)**

1. Per gli adempimenti amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione e il controllo delle agevolazioni, il Ministero può avvalersi, sulla base di apposita convenzione e come previsto all'articolo 19, comma 5, del Decreto-Legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, di società in house, ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tali enti agiscono in qualità di soggetto gestore.
2. Per gli adempimenti tecnici, il Ministero può avvalersi dei competenti esperti in innovazione tecnologica iscritti all'albo istituito con Decreto del Ministro delle Attività produttive 7 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 luglio 2006, n. 153 e rinnovato con Decreto del Ministero dello sviluppo economico 7 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 3 dicembre 2015, n. 282.
3. Secondo quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento (UE) n. 2021/241, per informare il pubblico sul sostegno ricevuto nell'ambito dell'iniziativa "NextGenerationEU" dell'Unione Europea, tutte le azioni di informazione e comunicazione riferite agli interventi finanziati all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza devono riportare almeno l'emblema istituzionale dell'Unione Europea nonché, ove possibile, il riferimento all'iniziativa NextGenerationEU. Nello specifico il soggetto beneficiario dovrà:
 - a) mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le attività di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU";
 - b) mostrare l'emblema dell'Unione Europea, quando esso viene mostrato in associazione con un

altro logo, almeno con lo stesso risalto e visibilità degli altri loghi. L'emblema deve rimanere distinto e separato e non può essere modificato con l'aggiunta di altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra identità visiva o logo può essere utilizzato per evidenziare il sostegno dell'UE.

4. Con il provvedimento di cui all'art. 13, comma 5, sono fornite specificazioni sulle modalità sugli obblighi che dovranno essere rispettati dal soggetto beneficiario per garantire la corretta gestione dell'intervento per quanto concerne:
- a) gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e imputazione dei dati nel sistema informativo adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 1043 della Legge del 30 dicembre del 2020, n. 178 e nel rispetto dell'articolo 22, paragrafo 2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalità di monitoraggio previste dalle norme europee o nazionali, ai fini del monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti, nonché la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto la voce: "M4C2- Investimento 2.2 Partenariati per la ricerca e l'innovazione - Orizzonte Europa", valorizzando il numero di imprese finanziate, indicandone la dimensione e il numero di ricercatori coinvolti per genere e età;
 - b) il rispetto delle misure adeguate per la sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241;
 - c) gli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa nel rispetto del piano finanziario e cronoprogramma di spesa approvato e dei milestone e target connessi all'attuazione della misura in oggetto, nel rispetto del cronoprogramma previsto dal PNRR;
 - d) gli obblighi connessi all'utilizzo di un conto corrente dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti o all'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
 - e) gli adempimenti connessi al rispetto del principio DNSH, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
 - f) gli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto previsto dall'articolo 9, comma 4, del Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa prontamente a disposizione su richiesta del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Servizio centrale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione Europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti Europea, della Procura Europea e delle

competenti Autorità giudiziarie nazionali, autorizzando la Commissione, l'OLAF, la Corte dei Conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;

- g) adottare procedure interne che assicurino conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Amministrazione centrale responsabile di intervento nella Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dall'Amministrazione Centrale responsabile di Misura e nella connessa manualistica allegata;
- h) garantire la piena attuazione ai progetti così come illustrati nella scheda progetto, assicurando l'avvio tempestivo delle attività per non incorrere in ritardi attuativi e concludere i progetti nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto del relativo cronoprogramma, sottoponendo all'Amministrazione titolare le eventuali modifiche ai progetti;
- i) rispettare l'obbligo di richiesta CUP di progetto e riportare lo stesso su tutti gli atti amministrativo-contabili;
- l) garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto della normativa vigente di riferimento;
- m) effettuare i controlli di gestione e amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure e delle spese sostenute prima di rendicontarle all'Amministrazione centrale titolare di Intervento, nonché la riferibilità delle spese al progetto ammesso al finanziamento sul PNRR;
- n) le ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.

5. Per assicurare l'efficace e corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi, si autorizzano le Direzioni generali coinvolte, nei limiti delle risorse assegnate con il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, ad apportare le necessarie modifiche alle risorse distribuite a ciascuna partnership nel limite del 30%, con proprio decreto direttoriale a firma congiunta.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

IL MINISTRO